

Statuto AIDASS

ART.1

E' costituita la "Associazione Italiana per il Diritto alla Salute Sessuale".

ART.2

L'Associazione, senza finalità di lucro, ha sede in ROMA

ART.3

La durata dell'Associazione è illimitata

ART.4 - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione persegue la finalità di tutelare la salute sessuale in conformità a quanto pubblicato dall'organizzazione Mondiale della Sanità nel gennaio del 2002 :

Definizione di Salute Sessuale

La Salute Sessuale è uno stato di benessere fisico, emotivo, mentale e sociale correlato alla sessualità; non è la mera assenza di malattia, disfunzione o infermità. La Salute sessuale richiede un approccio positivo e rispettoso nei confronti della sessualità e dei rapporti sessuali così come la possibilità di vivere esperienze che danno piacere e che siano scevre da rischi , libere dalla coercizione, dalla discriminazione e dalla violenza.

Definizione di Sessualità

La Sessualità è un aspetto centrale dell'essere umano per tutta la sua vita e comprende , il sesso l'identità di genere e di ruoli, di orientamento sessuale, di erotismo,piacere, intimità e riproduzione. La sessualità viene vissuta ed espressa in pensieri o fantasie , desideri convinzioni, attitudini valori comportamenti pratiche ruoli e relazioni. Sebbene la sessualità comprende tutte queste dimensioni , non tutte queste sono sempre espresse e vissute. La sessualità è influenzata dall'interazione di fattori biologici, psicologici, sociali, economici, politici, culturali, etici, legali , storici religiosi e spirituali.

I diritti sessuali

I diritti sessuali rientrano nei diritti dell'uomo che sono stati già riconosciuti nelle leggi nazionali, nei documenti internazionali sui diritti dell'uomo e in altri documenti.

Questi includono i diritti di tutte le persone, libere di coercizione, discriminazione e violenza:

di avere il più alto standard di salute sessuale possibile e di avere accesso ai servizi di salute sessuale e riproduttiva.

di cercare , ricevere e dare informazioni relative alla sessualità

dell'educazione sessuale

il rispetto dell'integrità del proprio corpo

di scegliere la partner

di decidere di essere sessualmente attivi o inattivi

di avere relazioni sessuali consensuali

di perseguire e soddisfare una piacevole e sicura vita sessuale

ART. 5 - STRUMENTI

A tal fine l'Associazione organizzerà Convegni dibattiti incontri di studio, conferenze, tavole rotonde; promuoverà manifestazioni culturali iniziative editoriali campagne di sensibilizzazione avvalendosi di ogni forma di media (stampa, radio, TV, internet, ecc.); compirà ricerche e studi tramite professionisti e strutture sanitarie pubbliche e private; svolgerà attività di consulenza e formazione fornirà assistenza in materia anche nel settore del "diversamente abile"; collaborerà con Imprese Associazioni Fondazioni ed Amministrazioni Pubbliche per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Si farà promotrice per sensibilizzare l'adozione di iniziative legislative che tutelino il diritto alla salute sessuale

ART.6 - STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE

Struttura della Associazione:

• Assemblea dei Soci

• Consiglio Direttivo

• Presidente (e quindi legale rappresentante della Associazione)

• Vice Presidente

• Tesoriere

• Revisore dei Conti

• Collegio dei Probiviri

Tutte le cariche sociali non prevedono alcun tipo di remunerazione economica; possono però essere ammessi rimborsi spese purché documentati ed autorizzati dal Consiglio direttivo

ART. 7 - I SOCI

Possono far parte dell'associazione:

- I soci fondatori quelli cioè che sono stati comparenti nell'atto costitutivo.
 - I soci ordinari chiunque condivida e sottoscriva i principi fondamentali e gli scopi della società.
 - I soci onorari ossia coloro che per specifici meriti nel settore vengono nominati come tali dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente o dell'Assemblea generale.
 - I soci fondatori, ordinari ed onorari hanno diritto di voto nell'assemblea generale
 - I soci fondatori e i soci ordinari possono candidarsi alle cariche sociali purchè in regola con il pagamento delle quote sociali
 - I soci ordinari sono tenuti al pagamento delle quote sociali la cui entità è stabilita dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea Generale dei Soci
- Il mancato pagamento delle quote sociali per due anni consecutivi comporta la decadenza della qualifica di socio ordinario

ART.8 - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'Assemblea è composta dai soci fondatori, soci ordinari e dai soci onorari.

I poteri dell'Assemblea sono

- Eleggere ogni 4 anni il Consiglio Direttivo e le altre cariche
- Approvare la relazione annuale del presidente ed il rendiconto annuale del tesoriere
- Stabilire su indicazione del Consiglio Direttivo la quota a carico di ogni Socio Ordinario
- Deliberare su eventuali proposte di modifica dello statuto da presentare almeno 30 giorni prima dell'Assemblea Generale dei Soci. Tali proposte di modifiche possono essere approvate dalla maggioranza semplice dei soci presenti all'Assemblea Generale. I principi fondamentali e le finalità dell'associazione possono essere modificati solo con la approvazione di una maggioranza di 2/3 dei soci presenti all'Assemblea Generale
- Deliberare su ogni altra materia sottoposta alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo o dal Presidente
- Ad eccezione delle modifiche inerenti principi fondamentali e finalità, le decisioni sono assunte con la maggioranza semplice dei soci presenti in Assemblea
- L'Assemblea Ordinaria Generale dei Soci viene convocata una volta all'anno su proposta del Presidente
- L'assemblea Straordinaria può essere convocata dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o da 1/5 dei soci.

ART.9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da: il Presidente, il Vicepresidente, il tesoriere e tre membri

I soci fondatori che ricoprono le cariche del primo mandato restano in carica 4 anni e possono essere rieletti.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo devono essere soci della associazione e sono eletti dall'assemblea generale.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo hanno diritto di voto. Qualora nel corso delle votazioni all'interno del Consiglio Direttivo non si ottenga una maggioranza sulle varie decisioni poste all'ordine del giorno, prevarrà la posizione espressa dal Presidente.

Spetta al Consiglio Direttivo identificare i modi e termini per lo sviluppo e il raggiungimento dello scopo associativo.

Il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea dei Soci la quota sociale annuale da versare . Il Consiglio Direttivo inoltre ha i compiti di ordinaria e straordinaria amministrazione per il buon funzionamento della società e per il conseguimento degli scopi societari

Il Consiglio Direttivo individua le commissioni per il regolare svolgimento dei compiti e delle finalità dell'associazione e ne nomina i componenti. Tali commissioni sono in via esemplificativa ma non esclusiva:

- La commissione scientifica
- La commissione nuovi soci
- La commissione per la revisione dello statuto
- La commissione per il regolamento

Qualora uno dei componenti del Consiglio Direttivo sia dimissionario o impossibilitato a svolgere il proprio mandato verrà sostituito dal primo dei candidati non eletti disponibile a tale incarico. In caso di dimissioni o impossibilità del Vice Presidente , il Presidente assumerà ad interim le sue funzioni.

ART. 10 - IL PRESIDENTE

Il Presidente della Associazione Italiana per il diritto la Salute Sessuale viene eletto dall'Assemblea Generale dei Soci.

Il presidente dura in carica 4 anni. Rappresenta la Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; Convoca l'assemblea dei soci; Adotta inoltre i provvedimenti d'urgenza riferendo alla prima riunione del Consiglio Direttivo

Il Presidente può essere sostituito in caso di assenza o impedimento dal Vice-Presidente.

Il Presidente diventa di diritto Past-President al termine del suo mandato

ART. 11 - VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente viene eletto insieme al Presidente e al Tesoriere. Ha diritto di voto nel Consiglio direttivo . La sua carica dura 4 anni ed è immediatamente rieleggibile in qualsiasi ruolo, ivi compreso quello stesso di Vice Presidente, ma

in quest'ultimo caso per un solo mandato consecutivo.

Il Vice Presidente svolge le seguenti funzioni

- Sostituisce il Presidente, qualora questi sia impossibilitato.
- Svolge le funzioni di segretario nel Consiglio Direttivo
- tiene aggiornato l'Albo dei Soci,
- registra la presenza alle riunioni del Consiglio Direttivo e ne dirama gli avvisi,
- compila e conserva i verbali, organizza e partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo
- redige il verbale delle Assemblee.
- Può avvalersi per le mansioni di segreteria e per attività intersociali più complesse di soggetti estranei alla Associazione la cui scelta e la cui eventuale retribuzione dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo

ART. 12 - TESORIERE

Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea insieme al Presidente ed al Vice-Presidente; ha diritto di voto nel Consiglio Direttivo. Resta in carica quattro anni ed è rieleggibile in qualsiasi ruolo, ivi compreso quello stesso di Tesoriere; in quest'ultimo caso per un solo mandato consecutivo.

Il Tesoriere, oltre a svolgere le funzioni di Consigliere, è incaricato di:

- Redigere il bilancio annuale da presentare alla l'Assemblea Generale dei Soci
- Curare l'esazione delle quote e dei contributi Sociali ordinari e straordinari e di quanto altro derivante alla Società in agione della sua attività.
- Eseguire i pagamenti su mandato firmato dal Presidente della Associazione
- Tenere la contabilità ordinaria e l'inventario aggiornato del patrimonio mobiliare ed immobiliare della Associazione
- Avvalersi del servizio di persone anche estranee alla Associazione la cui scelta e retribuzione dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo. Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo, gestisce le somme comunque pervenute all'Associazione ed emette gli ordini di pagamento per le spese su conforme avviso del Consiglio Direttivo medesimo.

ART. 13 - REVISORE DEI CONTI

Nominato dal Consiglio Direttivo, esercita il controllo sul bilancio e sul rendiconto della Associazione.

Riferisce all'Assemblea sui risultati dell'attività esplicata.

ART.14 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

E' composto di tre membri. I Probiviri vengono eletti dall'Assemblea tra i Soci, in numero di tre effettivi e due supplenti. Durano in carica quattro anni.

Eleggono tra loro un Segretario il quale convoca le riunioni del Collegio. Al Collegio dei Probiviri è demandata la risoluzione, in via arbitrale, dei conflitti di competenza e di ogni altra controversia che dovesse insorgere tra gli associati, tra gli associati e la Associazione, nonché tra gli organi della Associazione medesima. Formulano proposte di eventuali sanzioni disciplinari da presentare al Consiglio Direttivo

I Probiviri possono avvalersi di consulenti esterni scelti di volta in volta a secondo della competenza necessaria per la risoluzione di ogni singola controversia.

Il Collegio dei Probiviri valuta, su richiesta dei singoli Soci, del Consiglio Direttivo o della Commissione Scientifica, i comportamenti ritenuti deontologicamente non corretti dei Soci. Il Collegio dei Probiviri, al termine della fase istruttoria, potrà richiedere al Consiglio Direttivo di comminare una delle seguenti sanzioni disciplinari:

- L'ammonizione
- La censura
- La sospensione
- La radiazione

ART.15 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

E' costituito dalle somme versate dai soci a titolo di contributo annuale, dai contributi ricevuti da Enti Pubblici e privati, da Università, da Istituti di ricerca, da donazioni effettuate da persone giuridiche e da privati, da somme pervenute in relazione all'attività esercitata.

ART.16 - SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento dell'Associazione per impossibilità di raggiungimento dei fini statutari, il patrimonio della Associazione sarà devoluto ad Enti Pubblici o privati aventi analoghe finalità istituzionali.

ART.17

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa in tema di Associazioni no-profit.

NORME TRANSITORIE

Tutte le cariche sociali del primo mandato vengono assunte dai soci fondatori che nell'atto costitutivo ne indicano le specifiche cariche. Tali cariche durano quattro anni

Il Consiglio Direttivo durante il primo mandato non avrà il past president che entra in carica dal secondo quadriennio

Durante il primo quadriennio in caso di dimissioni o impossibilità a svolgere il proprio compito i vari componenti delle cariche sociali possono essere sostituiti per cooptazione dal Consiglio Direttivo

Durante il primo quadriennio i probiviri verranno nominati dal Consiglio Direttivo.

Firmato: Fabrizio Murri - Giuseppe La Pera - Emilio La Pera - Anna Carderi - Zelinda Marianantoni - Raffaella Longo - Maria Anastasia Proietti - Giuliana Bolaffi - Rosella Pantini - Maurizia Giori - CARLO ANTONIO TROJANI, NOTAIO.